



**UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO**

**TRIBUNALE FEDERALE**

R.G.T.F. n. 9/25

Nella seduta del 30 aprile 2025, composta da:

Dott. Giuseppe Severini	Presidente (collegato da remoto)
Avv. Angela Inghilleri	Componente, relatore est. (collegata da remoto)
Avv. Raffaella Vignotto	Componente (collegato da remoto)

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento disciplinare n. 18/24 RGPF di cui all'atto di deferimento della Procura Federale datato 20 marzo 2025, instaurato a carico dei tesserati Luca STEFANINI, Leopoldo RAOLI, Tiziana FERRANDO e Valentina TURISINI ai quali vengono contestati le seguenti violazioni ed in particolare a:

- *“Luca Stefanini la violazione dell’art. 7 (Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione) del Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché degli artt. 3 co. 3 (dichiarazioni lesive della reputazione), nonché art. 5 co. 1 lett. a) (violazione dei principi di lealtà e correttezza e comportamenti scorretti), lett. f) (dichiarazioni gravemente lesive) con le circostanze aggravanti dell’art. 10 co. 1 lett. c) e f) del Regolamento di Giustizia Sportiva UITA, per avere inviato un messaggio WhatsApp e comunque riferito a più persone (quantomeno Tiziana Ferrando e Roberto Bauso) riferendo loro che Alfredo Marconi, nella qualità di consigliere federale, sarebbe andato in Sicilia al fine di verificare le condizioni di un palazzetto dello sport dove si sarebbe dovuta svolgere una competizione federale, sostanzialmente approfittando dell’incarico senza svolgerlo e trascorrendo tre giorni in un “bell’alberghetto ad Avola sul mare ... con la famiglia a seguito” a spese della UITA;*
- *Luca Stefanini e Leopoldo Raoli la violazione dell’art. 8 (Dovere di riservatezza) del Codice di Comportamento Sportivo CONI, per avere indebitamente informato le tesserate Tiziana Ferrando e Valentina Turisini delle rispettive audizioni;*
- *Tiziana Ferrando, Luca Stefanini, Valentina Turisini e Leopoldo Raoli dell’art. 12 (Dovere di collaborazione) del Codice di Comportamento Sportivo CONI nonché art. 5 co. 1 lett. a) (violazione dei principi di lealtà e correttezza e comportamenti scorretti), del Regolamento di Giustizia UITA*



*per aver omesso di denunciare alla Procura federale il fatto che Alfredo Marconi, nella qualità di consigliere federale, sarebbe andato in Sicilia al fine di verificare le condizioni di un palazzetto dello sport dove si sarebbe dovuta svolgere una competizione federale, sostanzialmente approfittando dell'incarico senza svolgerlo e trascorrendo tre giorni in un "bell'alberghetto ad Avola sul mare ... con la famiglia a seguito" a spese della UITS".*

Con richiesta avanzata all'udienza, di applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività sociale e sportiva per:

STEFANINI Luca per la durata di mesi otto,

TURISINI Valentina, RAOLI Leopoldo e FERRANDO Tiziana per la durata di mesi sei.

## FATTO

In data 30 ottobre 2024 perveniva alla Procura Federale una comunicazione/esposto da parte del Consigliere federale sig. Alfredo Marconi, con la quale costui dichiarava che gli odierni deferiti si sarebbero resi responsabili di condotte diffamatorie nei suoi confronti in quanto facenti parte di un gruppo "whatsapp" all'interno del quale sarebbero circolati messaggi a contenuto diffamatorio a lui rivolti.

Nel dettagliare il proprio esposto, il Marconi rappresentava che:

- nell'ottobre 2024, mentre si trovava in Sicilia per conto della U.I.T.S. al fine di coadiuvare nell'organizzazione del "Trofeo CONI", aveva saputo dal sig. Roberto Bauso, Presidente del Comitato Regionale Sicilia dell'Unione, che in una chat/gruppo "whatsapp" sarebbe stato diffuso un messaggio denigratorio che lo riguardava;
- che, a dire del Bauso, l'autore del messaggio e della sua diffusione sarebbe stato il sig. Luca Stefanini e ciò in quanto il Bauso aveva avuto modo, a suo dire, di leggere il predetto scritto perché mostratogli dalla sig.ra Tiziana FERRANDO;
- sempre il Bauso, gli avrebbe riferito che a dire di Tiziana FERRANDO, del gruppo "whatsapp" avrebbero fatto parte oltre lei, anche Luca STEFANINI, Leopoldo RAOLI e Valentina TUISINI e che proprio con quest'ultima, il Bauso avrebbe commentato con ben altro intento, il messaggio in questione;
- che ancora il Bauso, il 5 ottobre 2024 aveva provveduto ad inoltrargli il messaggio in questione, messaggio che aveva ricevuto a sua volta da Tiziana FERRANDO, potendone così apprezzare il contenuto a suo avviso denigratorio tanto da indurlo a telefonare a Luca STEFANINI al fine di ottenere spiegazioni;
- non avendo ricevuto risposta, il Marconi alla presenza di Bauso, riusciva ad incontrare la TURISINI che, dicendosi dispiaciuta per quanto accaduto, aveva riferito che avrebbe parlato con Luca STEFANINI anche al fine di fargli formalizzare delle scuse, cosa che effettivamente accadeva visto



- che l'autore del messaggio lo aveva contattato per scusarsi e precisare di aver inviato lo scritto alla sola Tiziana FERRANDO, chiedendo la non divulgazione;
- che ad avviso dell'esponente, Luca STEFANINI, contrariamente a quanto aveva affermato, aveva già diffuso ad una pluralità di soggetti il messaggio in questione, atteso che era stato inviato nel gruppo "whatsapp" di cui faceva parte assieme agli altri deferiti;
  - che, inoltre, a suo avviso l'origine dello scritto a contenuto denigratorio andava ricercato nel fatto che la stessa TURISINI, venuta a conoscenza dal Bauso dell'attività a svolgersi durante la trasferta siciliana del Marconi, l'avrebbe riferita a STEFANINI che a sua volta avrebbe scritto e diffuso il messaggio incriminato;
  - che, in conclusione, gli attuali incolpati avrebbero ordito *"una odiosa messinscena"* nei suoi confronti *"utilizzando informazioni carpite al sig. Roberto Bauso e strumentalizzandole per inquinare il buon nome della U.I.T.S. e dei suoi delegati"*.

Iscritto il procedimento, la Procura Federale espletava le sue indagini consistite:

- nell'audizione dei tesserati Alfredo Marconi (esponente), Roberto Bauso (persona informata dei fatti), nonché Leopoldo Raoli e Luca Stefanini (incolpati);
- nell'acquisizione presso la U.I.T.S. della documentazione relativa ai rimborsi spesa emessi in favore del Marconi per la trasferta in Sicilia;
- nell'acquisizione agli atti di tre memorie difensive a firma di Luca STEFANINI, Tiziana FERRANDO e Valentina TURISINI.

Conclusa la fase, la Procura Federale provvedeva, in data 4 febbraio 2025, a notificare agli incolpati l'avviso di conclusione delle indagini con intendimento al deferimento, assegnando loro il termine per scritti e/o richiesta di audizione.

Tra gli incolpati, l'unica ad avanzare richiesta di audizione era la tesserata TURISINI e veniva sentita dalla Procura Federale in data 26 febbraio 2025 alla presenza e con l'assistenza del difensore, Avv. Francesca Grusovin. In quella sede la TURISINI contestava *in toto* in fatti contestati e si opponeva alle accuse testimoniando non soltanto l'inesistenza di un gruppo whatsapp assieme agli altri deferiti (dicendosi disponibile a consegnare il proprio telefono cellulare all'Inquirente affinché fosse disposta perizia sullo stesso) ma soprattutto di non aver mai ricevuto il messaggio in questione.

Di pari tenore la difesa degli altri incolpati che, nel corpo delle memorie a loro firma, fermamente contestavano l'esistenza dell'ipotizzato gruppo/chat whatsapp, con Raoli che già nel corso della sua audizione avvenuto nel corso delle indagini in data 20 gennaio 2025, rappresentava che prima della sua convocazione non era a conoscenza dei fatti per cui si procedeva.

Decorsi i termini concessi, la Procura Federale deferiva a giudizio, con atto del 20 marzo 2025, gli odierni incolpati per rispondere delle violazioni contestate.



Con ordinanza ex art. 34, lett. c) del Regolamento di giustizia U.I.T.S. del 23 marzo 2025, il Presidente del Tribunale Federale, in accoglimento della richiesta formulata dalla Procura, fissava l'udienza di trattazione per il 29 aprile 2025, ore 16.30, procrastinata poi al successivo 30 aprile 2025, ore 16.30, come da provvedimento di revoca del 22 aprile 2025 e contestuale nuova fissazione.

Nei termini previsti dall'art. 34 lett. E) del RGS U.I.T.S., tutti gli incolpati inviavano memorie difensive con le quali reiteravano quanto già rappresentato in precedenza sia in fase di indagini che di audizione. All'udienza del 30 aprile 2025 erano presenti collegati da remoto il Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi ed i deferiti Tiziana FERRANDO e Leopoldo RAOLI, questi ultimi due non assistiti da difensori, nonchè con cosiddetta partecipazione "*in presenza*" erano i deferiti Luca STEFANINI e Valentina TURISINI assistiti dall'Avv. Francesca Grusovin.

Il Presidente del Tribunale dava la parola alla deferita che rendeva brevi dichiarazioni, quindi al Procuratore Federale che, nel merito, concludeva richiedendo applicarsi nei confronti del deferito Luca STEFANINI la sanzione della sospensione da ogni attività sociale e sportiva per la durata di mesi otto (8) di, mentre per i tesserati Valentina TURISINI, Tiziana FERRANDO e Leopoldo RAOLI quella della sospensione da ogni attività sociale e sportiva per la durata di mesi sei (6).

L'avv. Grusovin, in difesa di STEFANINI e TURISINI, si riportava agli atti difensivi e concludeva per il proscioglimento dei predetti per insussistenza del fatto, evidenziando la carenza della diffusione della notizia (*messaggio*) ad una pluralità dei soggetti per ciò che concerne l'incolpazione relativa alla diffamazione con lesione dell'altrui reputazione, non essendo comunque emersa la prova della esistenza di un gruppo whatsapp del quale avrebbero fatto parte i deferiti. Quanto alla incolpazione relativa la violazione dell'art. 12 Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I., ne contestava la fondatezza.

Terminati gli interventi delle parti, il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio ed all'esito, dava lettura del dispositivo prosciogliendo Tiziana FERRANDO, Luca STEFANINI, Valentina TURISINI e Leopoldo RAOLI dagli illeciti disciplinari loro ascritti perché il fatto non sussiste.

## MOTIVI

- 1) Nel presente procedimento, quanto al primo capo di incolpazione, si contesta al deferito Luca STEFANINI di esser venuto meno al dovere di correttezza per aver leso la reputazione del tesserato Alfredo MARCONI, rendendo dichiarazioni lesive della sua reputazione attraverso l'invio di un messaggio whatsapp "*comunque riferito a più persone (quantomeno Tiziana Ferrando e Roberto Bauso)*", affermando che il Consigliere Alfredo MARCONI, approfittando dell'incarico ricevuto dalla U.I.T.S., si sarebbe recato in Sicilia trascorrendo tre giorni in un "*bell'alberghetto ad Avola sul mare ...con la famiglia a seguito*" a spese della federazione.



Il predetto, con un'unica azione (aver inviato il messaggio asseritamente lesivo della reputazione dell'esponente), avrebbe violato l'art. 7 del *Codice di comportamento sportivo* del C.O.N.I. (“*Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione*”), nonché gli artt. 3, comma 3, e 5, comma 1, lett. f), del Regolamento di Giustizia U.I.T.S.

L'art. 7 del *Codice di comportamento sportivo* del C.O.N.I., rubricato “*Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione*”, prevede che «*I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo*».

A sua volta, l'art. 3 del *Regolamento di Giustizia U.I.T.S.* (Capo II - “*norme di comportamento*”) disciplina i «*doveri*» cui sono tenuti gli appartenenti all'Unione Italiana Tiro a Segno, fra i quali v'è il divieto per iscritti e tesserati di rendere pubblicamente giudizi o rilievi gravemente lesivi della altrui reputazione (comma 3).

Diversamente, invece, il successivo art. 5 disciplina le «*infrazioni*» ed apre il Capo III, rubricato a sua volta “*infrazioni e sanzioni*” e tale norma al comma 1, lett. f), elenca, appunto, fra le infrazioni anche le dichiarazioni gravemente lesive – scritte o verbali – dell'immagine della Federazione e/o della dignità ed onorabilità dei suoi organi.

Il Tribunale Federale ritiene, per le considerazioni che seguono, che l'incolpato vada prosciolto perché difetta il requisito della diffusione a più persone e vi è assenza di pubblicità del dichiarato.

Deve anzitutto rilevarsi come, all'esito delle indagini preliminari, non sia emerso né risultati acquisito alcun elemento, nemmeno in forma indiziante, tale da comprovare l'esistenza di un gruppo *whatsapp* di cui facevano parte i deferiti e nel quale, a stare alla ricostruzione della Procura Federale, sarebbe stato “*postato*” il messaggio incriminato.

Invero, l'unico che parla della diffusione del messaggio in una *chat*, della quale avrebbero fatto parte i deferiti, è il solo esponente: il quale, si ricorda, dell'esistenza del messaggio era venuto a conoscenza dal tesserato Roberto BAUSO che, a sua volta, mai ha riferito la circostanza, neppure in audizione. Nemmeno può essere di supporto l'argomentazione della Procura Federale che reputa raggiunta la prova dell'esistenza di un fatto storico (il gruppo *whatsapp*) attraverso un'operazione deduttiva, che qui si rivela però essere soltanto un mero sospetto, consistito nel valorizzare i rapporti (di amicizia e/o sentimentali) esistenti fra i prevenuti.

Non ha, infatti, pregio l'assunto della Procura Federale laddove nell'atto di deferimento, al punto 13, afferma che “*La circostanza dell'invio del messaggio da parte di Luca Stefanini a Leopoldo Raoli e a Valentina Turisini, quindi l'esistenza della chat tra i soggetti indagati, pur non essendo documentata, si ritiene provata quantomeno per una deduzione semplice in virtù dei rapporti personali (Raoli è compagno della tesserata Ferrando) ed elettorali tra le parti (gli indagati fanno*



*parte di un gruppo che intende candidarsi alle elezioni federali, in tal senso Stefanini e Turisini, oltre ad essere circostanza eccepita nell'avviso di conclusione indagini e non contestata dai deferiti)."*

Infatti, in assenza di un preciso elemento che sia idoneo, al netto del sospetto, a raggiungere lo *standard* probatorio necessario nel giudizio sportivo, non può che concludersi per l'assenza di prove in ordine alla diffusione all'interno di un gruppo *whatsapp* del messaggio in questione.

Su punto, il Collegio richiama l'assunto delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del C.O.N.I. in tema di *standard* probatorio occorrente per il giudizio di condanna nel procedimento disciplinare sportivo (v. decisione n. 6/2016), in cui si afferma: *"Il grado di prova richiesto non si spinge sino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito (...), né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale"; "deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore alla esclusione di ogni ragionevole dubbio. A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale; sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito"*.

Quindi, ciò che pacificamente emerge nel caso che qui ci occupa, è l'invio sia da STEFANINI alla sola FERRANDO in forma assolutamente privata: non può assumere allora rilevanza, al fine della sussistenza delle violazioni contestate, la circostanza che successivamente la deferita FERRANDO, all'insaputa dello stesso STEFANINI, avesse in un primo momento soltanto mostrato il messaggio al tesserato BRAUSO, per poi inviarglielo su richiesta proprio di quest'ultimo.

Non v'è quindi la sussistenza dalla diretta e intenzionale diffusione dello scritto ad una pluralità di soggetti, tale da rendere pubbliche le esternazioni. Infatti, così come ha precisato il Collegio di Garanzia del C.O.N.I., l'avverbio *"pubblicamente"* va interpretato quale contrapposto all'avverbio *"segretamente"*, perciò rientrano nell'applicazione degli artt. 7 del *Codice di comportamento sportivo* del C.O.N.I. e 3, comma 1, lett. f), del *Regolamento di Giustizia U.I.T.S.*, le ipotesi in cui dichiarazioni denigratorie siano espresse, a prescindere dal numero degli astanti, con modalità tali da escludere la loro riservatezza (V. decisione n. 50/2016).

Nel caso di specie, invece, è pacifico che le esternazioni siano state espresse non in maniera pubblica a una pluralità di soggetti, bensì attraverso un unico invio intervenuto in una *chat* privata fra due soggetti.

- 2) Passando ora all'esame del successivo capo di incolpazione, afferente la condotta contestata a STEFANINI e RAOLI consistita nella violazione dell'art. 8 del *Codice di comportamento sportivo* del C.O.N.I. (dovere di riservatezza), v'è da rilevare come dagli atti del procedimento non emerga certezza sul fatto che i due deferiti avessero diffuso il contenuto delle proprie dichiarazioni alla



TURISINI ed alla FERRANDO, restando acclarato soltanto che queste ultime due avevano avuto contezza della esistenza di un procedimento instauratosi in relazione ai fatti storici narrati in premessa.

La norma in questione, al comma 1, prevede espressamente che «*salvo il diritto di adire gli organi di vigilanza e giustizia nei casi previsti dall'ordinamento sportivo, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a non divulgare informazioni riservate relative a procedimenti in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicizzati.*».

Essa è finalizzata a mantenere il segreto sul contenuto di procedimenti in corso, in fase di indagine, per salvaguardare la genuinità dell'acquisizione della prova. Rileva, quindi, la segretezza del contenuto di atti istruttori, nel caso di specie il verbale di audizione, in modo che il suo contenuto non sia divulgato a terzi prima che atti e provvedimenti finali non siano resi pubblici, contro la clausola di riservatezza.

Nel caso che qui interessa, invece, una *discovery* degli atti proveniva anzitempo dalla stessa Procura Federale che, nell'atto di convocazione per l'audizione dei due deferiti, specificava dettagliatamente le condotte contestate, riportando anche le espressioni lesive dell'altrui reputazione e indicando tutti i nominativi dei tesserati nei cui confronti venivano le indagini svolte.

Ciò precisato, il Tribunale Federale rileva che, affinché vi sia violazione della norma in esame, occorre che la divulgazione di informazioni avvenga contro l'obbligo imposto mediante specifico avviso, e quindi formale avvertimento, a tenere il segreto sul contenuto di atti ai quali il soggetto in questione ha partecipato.

Nel caso di specie, invero, se è vero che nel verbale di audizione di RAOLI e STEFANINI tale avvertimento era specificamente presente (“*il Procuratore Federale rammenta al tesserato e al suo difensore che hanno l'obbligo di riservatezza delle dichiarazioni rese e che sussiste divieto di divulgazione del verbale o di estratti dello stesso*”), è anche vero che nella convocazione il monito è assente: con la conseguenza che il predetto atto, almeno astrattamente, non è da ricomprendersi tra quelli sostanzialmente istruttori, la cui riservatezza è normativamente garantita.

Tra l'altro, occorrer rilevare che il contenuto delle memorie delle tesserate TURISINI e FERRANDO, ricalca la contestazione descritta proprio negli avvisi di convocazione destinati a STEFANINI e RAOLI ed afferente la vicenda nota a tutti gli interessati in virtù di quello che era accaduto con MARCONI e BAUSO.

- 3) Quanto all'ultimo capo di incolpazione, tutti i deferiti sono chiamati a rispondere della violazione dell'art. 12 del *Codice di comportamento sportivo* del C.O.N.I. (*dovere di collaborazione*) e dell'art. 5, comma 1, lett. a), del *Regolamento di Giustizia U.I.T.S.* (*violazione dei principi di lealtà e correttezza e comportamenti scorretti*), per aver omesso di denunciare alla Procura Federale le



notizie apprese circa la asserita condotta a rilevanza disciplinare posta in essere dal MARCONI in occasione del suo viaggio in Sicilia.

Occorre al riguardo evidenziare come qui non sussista un obbligo di denuncia normativamente previsto in capo ai deferiti, e che non appare provato che costoro abbiano posto in essere comportamenti scorretti o non collaborativi con la Procura Federale.

Quanto al primo aspetto, come è noto, l'obbligo normativo di denunciare sussiste in capo a coloro che siano venuti a conoscenza della perpetrazione di un illecito sportivo. In tal caso hanno il dovere di informare gli organi competenti e la omessa segnalazione è disciplinarmente rilevante.

Nel caso che qui interessa, invero, la vicenda non è afferente la commissione di *illeciti sportivi*: la conseguenza è che in capo ai deferiti non sussisteva un dovere normativo alla segnalazione.

Tra l'altro le condotte contestate non rientrano nell'alveo della violazione di un, non meglio circostanziato, dovere di collaborazione; o di una violazione del principio di lealtà; ciò in virtù del fatto che, proprio dagli atti del fascicolo, non emerge alcuna condotta ostruzionistica o sleale, con riferimento all'operato della Procura Federale, imputabile o attribuibile ai deferiti.

Diversamente, dagli atti del procedimento, è dato invece apprezzare come i comportamenti attribuiti al MARCONI fossero soltanto il frutto di mere dicerie, non comprovate da alcun elemento concreto tale da essere anche solo astrattamente idoneo a far sorgere il minimo dubbio sulla liceità delle sue condotte.

Non può dunque che seguire il proscioglimento dai contestati addebiti.

## **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale, all'esito della camera di consiglio, proscioglie FERRANDO Tiziana, STEFANINI Luca, TURISINI Valentina e RAOLI Leopoldo dagli illeciti disciplinari loro ascritti perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, in modalità mista, il 30 aprile 2025.

Trenta giorni per il deposito delle motivazioni.

Presidente

Dott. Giuseppe Severini

Componente, estensore

Avv. Angela Inghilleri



# UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

*Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI*



Componente

Avv. Raffaella Vignotto